

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

recante

“Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente”

TITOLO PRIMO - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1. - COMPETENZE MINISTERIALI

ART. 2. - DANNO AMBIENTALE

ART. 3. - ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

ART. 4. - DEFINIZIONI

ART. 5. - ESCLUSIONI

TITOLO SECONDO - PREVENZIONE, RIPRISTINO E RIPARAZIONE AMBIENTALE

ART. 6. - AZIONE DI PREVENZIONE

ART. 7. - RIPRISTINO E RIPARAZIONE AMBIENTALE

ART. 8. - DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI RIPRISTINO O RIPARAZIONE AMBIENTALE

ART. 9. - NOTIFICAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE, DI RIPRISTINO O DI RIPARAZIONE

ART. 10. - COSTI DELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, RIPRISTINO E RIPARAZIONE

ART. 11. - RICHIESTA DI INTERVENTO STATALE

ART. 12. - RICORSI

TITOLO TERZO - RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE

ART. 13. - AZIONE RISARCITORIA PER EQUIVALENTE PATRIMONIALE

ART. 14. - ISTRUTTORIA PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE

ART. 15. - ORDINANZA

ART. 16. - CONTENUTO DELL'ORDINANZA

ART. 17. - EFFETTI DELL'ORDINANZA SULL'AZIONE GIUDIZIARIA

ART. 18. - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

ART. 19. - RISCOSSIONE DEI CREDITI E FONDO DI ROTAZIONE

ART. 20. - NORME TRANSITORIE E FINALI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

recante

“Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente”

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l’art. 14 della l. 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettere e), e comma 9, lettere e);

Vista altresì la Direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, “istituisce un quadro per la responsabilità ambientale” basato sul principio “chi inquina paga”, direttiva cui il presente decreto dà attuazione;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», reso nella seduta del 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati, reso in data 2005, e del Senato della Repubblica, reso in data 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2005;

Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze

Emana il seguente decreto legislativo

TITOLO PRIMO - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1. - COMPETENZE MINISTERIALI

1. Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela e salvaguardia ambientale direttamente o delegandole ai Prefetti della Repubblica competenti per territorio.
2. L'azione ministeriale può svolgersi anche in collaborazione con le Regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto o organismo di diritto pubblico ritenuto idoneo.
3. L'azione ministeriale si svolge nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, delle competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali con applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà.

ART. 2. - DANNO AMBIENTALE

1. E' danno ambientale qualsiasi deterioramento misurabile di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. In particolare, costituisce danno ambientale il deterioramento provocato:
 - a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla l. 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica" (che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979) ed al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/431/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
 - b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo ovvero sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva;
 - c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;
 - d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti negativi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente;
 - e) all'atmosfera, a seguito di emissioni eccedenti i limiti stabiliti dalla legge e dalle norme internazionali, o comunque nocive.

ART 3. - ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato Ce, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, pur se non vi sia certezza scientifica in ordine all'effettività del rischio, deve essere assicurato un alto livello di protezione.
2. L'applicazione del principio concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.
3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio il Prefetto competente, indicando tutti gli aspetti pertinenti della situazione;

il Prefetto informa immediatamente il Ministro e, se del caso, le altre autorità dello Stato competenti, le Regioni e gli enti locali interessati.

4. Il Ministro, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di cautela, ai sensi dell'art. 6, che risultino:

- a) proporzionali rispetto livello di protezione che s'intende raggiungere;
- b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate;
- c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
- d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.

5. Il Ministro può finanziare programmi di ricerca, promuovere l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.

ART. 4. - DEFINIZIONI

1. Lo stato di conservazione di una specie è considerato favorevole quando:

- a) i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali;
- b) l'area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile;
- c) esiste, e verosimilmente continuerà ad esistere, un habitat sufficientemente ampio per mantenerne la popolazione a lungo termine.

2. Per "operatore" s'intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività.

3. Per "attività professionale" s'intende qualsiasi azione, che persegua o meno fini di lucro, svolta nel corso di un'attività economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi, pubblica o privata.

4. Per "emissione" s'intende il rilascio nell'ambiente, a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi allo stato solido, liquido, fluido o gassoso.

5. Per "ripristino", anche "naturale", s'intende: nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno ed all'atmosfera, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale.

6. Per "riparazione" s'intende qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi.

7. Per "costi" s'intendono gli oneri economici giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace del presente decreto, compresi i costi per valutare il danno ambientale o una sua minaccia imminente, per progettare gli interventi necessari, per sostenere le spese amministrative, legali e di realizzazione delle opere, i costi di raccolta dei dati ed altri costi generali, nonché i costi di controllo e sorveglianza.

8. Per "Ministro" o "Ministero" s'intendono, rispettivamente, il Ministro o il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

ART. 5. - ESCLUSIONI

1. Il presente decreto:

I) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da:

- a) un atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile, insurrezione;
- b) un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e incontrollabile;

II) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato IV della Direttiva 2004/35/CE cui la Repubblica italiana abbia aderito;

III) non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che dà esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) del 1988;

IV) non si applica ai rischi nucleari relativi all'ambiente né alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato V della Direttiva 2004/35/CE;

V) non si applica alle attività aventi come scopo principale la tutela dell'ordine pubblico, la difesa nazionale, la sicurezza internazionale, né a quelle aventi come unico scopo la protezione dalle calamità naturali.

TITOLO SECONDO - PREVENZIONE, RIPRISTINO E RIPARAZIONE AMBIENTALE

ART. 6. - AZIONE DI PREVENZIONE

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.

2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate, l'operatore interessato deve informare senza dilazione, relativamente a tutti gli aspetti pertinenti della situazione, il Prefetto competente e, in caso di urgenza estrema, il Sindaco del Comune, i quali informano immediatamente il Ministro e, se del caso, le altre autorità dello Stato competenti, le Regioni e gli enti locali interessati.

3. Il Ministro, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

- a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
- b) ordinare all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;
- c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.

4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al co. 1 o al co. 3, lett. b), o se esso non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma del presente decreto, il Ministro ha comunque facoltà di adottare egli stesso tali misure approvando la nota delle spese, fatto salvo il diritto di rivalsa verso chi abbia comunque concorso a rendere necessarie le spese stesse, se venga individuato nel termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.

ART. 7. - RIPRISTINO E RIPARAZIONE AMBIENTALE

1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione al Prefetto competente e, in caso di urgenza estrema, al Sindaco, che ne informano immediatamente il Ministro e, se del caso, le altre autorità dello Stato competenti, le Regioni e gli enti locali interessati; l'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare:

- a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;
- b) le necessarie misure di ripristino o riparazione di cui al successivo articolo 8.

2. Il Ministro, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

- a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi;
- b) adottare, o ordinare all'operatore di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;
- c) ordinare all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;
- d) adottare egli stesso le misure di riparazione necessarie.

3. Se l'operatore non adempie agli obblighi previsti al co. 1 o al co. 2, lett. b) o c), o se esso non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma del presente decreto, il Ministro ha facoltà di adottare egli stesso tali misure, approvando la nota delle spese, fatto salvo il diritto di rivalsa verso chi abbia

comunque concorso a rendere necessarie le spese stesse, se venga individuato nel termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.

ART. 8. - DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI RIPRISTINO O RIPARAZIONE AMBIENTALE

1. Gli operatori individuano le possibili misure di ripristino o riparazione ambientale che risultino conformi all'allegato II alla Direttiva 2004/35/CE e le presentano per approvazione al Ministro senza indugio e comunque non oltre quaranta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti.
2. Il Ministro decide quali misure di ripristino e riparazione attuare e valuta l'opportunità di addivenire ad un accordo con l'operatore interessato nel rispetto della procedura di cui all'art. 11, l. n. 241/1990.
3. Nelle attività di ripristino e riparazione ambientale sono prioritariamente presi in considerazione i rischi per la salute umana.
4. Il Ministro invita i soggetti sul cui immobile si devono effettuare le misure di ripristino o riparazione a presentare le loro osservazioni nel termine di 10 giorni e le prende in considerazione in sede di ordinanza. Nei casi di motivata, estrema urgenza l'invito può essere incluso nell'ordinanza, che in tal caso potrà subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.

ART. 9. - NOTIFICAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE, DI RIPRISTINO O DI RIPARAZIONE

1. Le decisioni che impongono misure di prevenzione, di ripristino o di riparazione, adottate ai sensi del presente decreto, sono adeguatamente motivate e notificate senza indugio all'operatore interessato con comunicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.

ART. 10. - COSTI DELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, RIPRISTINO E RIPARAZIONE

1. L'operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione, ripristino e riparazione ambientale adottate secondo il presente decreto.
2. Fatti salvi i co. 3, 4 e 5, il Ministro recupera, anche attraverso garanzie reali o fidejussioni bancarie a primo rischio assoluto, dall'operatore che ha causato l'imminente minaccia di danno i costi sostenuti dallo Stato in relazione alle azioni di prevenzione, ripristino o riparazione adottate a norma del presente decreto.
3. Il Ministro ha facoltà di non recuperare la totalità dei costi qualora la spesa necessaria sia maggiore dell'importo recuperabile.
4. Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di prevenzione adottate conformemente al presente decreto se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:
 - a) è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee;
 - b) è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di un'emissione o di un incidente imputabili all'operatore; in tal caso il Ministro dispone in favore dell'operatore il recupero dei costi sostenuti.
5. L'operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni di prevenzione del danno o del maggior danno ambientale intraprese conformemente al presente decreto qualora dimostri che non gli è

attribuibile un comportamento doloso o colposo e che l'intervento preventivo a tutela dell'ambiente è stato causato da:

- a) un'emissione o un evento espressamente consentiti da un'autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità europea di cui all'allegato III alla direttiva 2004/35/CE, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità delle condizioni ivi previste;
- b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività, che l'operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.

6. Le misure adottate dal Ministro in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto lasciano impregiudicata la responsabilità e l'obbligo risarcitorio del trasgressore interessato.

ART. 11. - RICHIESTA DI INTERVENTO STATALE

1. Le Regioni e gli Enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche:

- a) che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o
- b) che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di prevenzione, di ripristino o di riparazione previste dal presente decreto, o
- c) che facciano valere la violazione di un diritto

sono legittimati a presentare al Ministro, depositandole presso le Prefetture – Uffici del territorio, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma del presente decreto.

2. Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, di cui all'art. 13 della l. 8 luglio 1986, n. 349, sono riconosciute titolari dell'interesse di cui alla precedente lett. b).

3. Il Ministro valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i soggetti di cui al co.1 dei provvedimenti assunti al riguardo.

ART. 12. - RICORSI

1. I soggetti di cui all'art. 11, co. 1 sono legittimati ad agire secondo i principi generali per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione del presente decreto, nonché per il risarcimento del danno subito.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente co. 1, il ricorso al giudice amministrativo deve essere preceduto da una opposizione depositata presso il Ministero o inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomandata A.R. entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto. In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione si propone entro il suddetto termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno successivo alla notificazione di apposita diffida a provvedere.

3. Il ricorso al giudice amministrativo è proponibile entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della decisione di rigetto dell'opposizione oppure decorsi inutilmente trenta giorni dalla proposizione della stessa.

TITOLO TERZO - RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE

ART. 13. - AZIONE RISARCITORIA PER EQUIVALENTE PATRIMONIALE

1. Il Ministro esercita, anche in sede penale, l'azione di risarcimento del danno ambientale per equivalente patrimoniale, ovvero procede ai sensi del presente decreto.
2. Chiunque commetta un fatto illecito, doloso o colposo, che arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.

ART. 14.- ISTRUTTORIA PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE

1. L'istruttoria per l'adozione dell'ordinanza ministeriale di cui al successivo art. 15 si svolge ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990.
2. Il Ministro, per l'accertamento dei fatti, per l'individuazione dei trasgressori, per l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente e per il risarcimento dei danni, può delegare il Prefetto competente per territorio ed avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Avvocature distrettuali dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata.
3. Il Ministro, per l'accertamento delle cause del fatto dannoso e per la quantificazione del danno, può disporre apposita consulenza tecnica svolta dai soggetti di cui al comma precedente ovvero da liberi professionisti.
4. Il Ministro, al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche anche in apparecchiature informatiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento del fatto dannoso e per l'individuazione dei trasgressori, può disporre l'accesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso, nei locali e nelle aree destinati all'esercizio di attività professionali da parte di quegli operatori che, in base ad indizi univoci e concordanti, possano essere qualificati trasgressori. Gli incaricati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Per l'accesso a locali che siano adibiti ad abitazione è necessario che l'Amministrazione si munisca dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. In ogni caso, dell'accesso nei locali di cui al presente comma dovrà essere informato il titolare dell'attività o un suo delegato, che ha il diritto di essere presente e di chiedere che le sue dichiarazioni siano verbalizzate.
5. In caso di gravi indizi che facciano ritenere che libri, registri, documenti, scritture ed altre prove del fatto dannoso si trovino in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma, il Ministro può disporre l'accesso previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
6. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente per procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame dei documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali sia stato eccepito il segreto professionale, ferme restando le garanzie di cui all'articolo 103 del c.p.p..
7. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte all'interessato o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, nonché le sue dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dall'interessato o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. L'interessato ha diritto di averne copia.
8. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non sia possibile riprodurle o farne constare agevolmente il contenuto rilevante nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale;

tuttavia gli agenti possono sempre acquisire dati con strumenti propri da sistemi meccanografici, telematici, elettronici e simili.

ART. 15. - ORDINANZA

1. Il Ministro, quando a seguito dell'istruttoria di cui al precedente articolo 14 accerti un fatto che abbia provocato danno ambientale, emette un'ordinanza immediatamente esecutiva con la quale ingiunge ai trasgressori il ripristino della situazione ambientale antecedente a titolo di risarcimento in forma specifica; con la medesima ordinanza viene inoltre ingiunto il pagamento entro 10 giorni di una somma pari al 20% del danno accertato e stimato in base ai criteri di cui al presente decreto e sono irrogate anche le sanzioni amministrative di sua competenza previste dalla legislazione vigente.

2. Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l'ordinanza è emessa nei confronti dell'autore materiale del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili.

3. Il Ministro intima il pagamento del risarcimento del danno per equivalente patrimoniale quando esso risulti non eliminabile mediante risarcimento in forma specifica. Tale intimazione acquista efficacia di titolo esecutivo in difetto di tempestiva e rituale opposizione ai sensi del successivo art. 18.

4. L'ordinanza è adottata nel termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso i medesimi termini decorreranno dalla sospensione ingiustificata dei lavori di ripristino ovvero dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione del danno.

5. Nel termine di 180 giorni e nel termine di due anni di cui al comma precedente non si computa il periodo che si renda necessario agli interessati per prendere visione degli atti del procedimento e per presentare memorie scritte e documenti.

6. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 2947 c.c. il Ministro può adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente individuati.

ART. 16. - CONTENUTO DELL'ORDINANZA

1. L'ordinanza contiene l'indicazione specifica del fatto contestato nonché degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l'individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per l'identificazione dei trasgressori.

2. La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, l'ordinanza ne determina l'ammontare in via equitativa, anche con riguardo al profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dell'ambiente.

3. L'ordinanza fissa un termine, anche concordato con il trasgressore in applicazione dell'art. 11 della l. n. 241/1990 e comunque non inferiore a tre mesi, per il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese.

ART. 17. - EFFETTI DELL'ORDINANZA SULL'AZIONE GIUDIZIARIA

1. Il Ministro che abbia adottato l'ordinanza di cui al precedente art. 15 non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento nel giudizio penale.

ART. 18. - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al precedente articolo 15, può presentare opposizione al giudice civile del luogo nel quale si è prodotto il danno ambientale. E' fatta salva l'applicazione della regola processuale del foro dello Stato.

2. La sentenza di rigetto dell'opposizione di cui al comma precedente ordina, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese dei trasgressori ed il risarcimento del danno residuo in conformità al precedente art. 16, co. 2.

ART. 19. - RISCOSSIONE DEI CREDITI E FONDO DI ROTAZIONE

1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato di cui al presente decreto, nell'ammontare determinato dal Ministro o dal giudice, si applicano le norme di cui al D.Lg. 13 aprile 1999, n. 112.

2. Nell'ordinanza o nella sentenza può essere disposto, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di venti; ciascuna rata non può essere inferiore comunque ad euro cinquemila.

3. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

4. Il mancato adempimento puntuale, anche di una sola rata, comporta il pagamento del residuo ammontare in unica soluzione.

5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dal presente decreto, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ad un fondo di rotazione istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

ART. 20. - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente articolo 19, co. 6, continua ad applicarsi il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003.

2. L'art. 18 della l. 8 luglio 1986, n. 349 è abrogato.